

Settore Commercio e Attività Produttive

Novità normative sul fronte "Semplificazioni".

Dal giorno 14/09/2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012.

Con il Decreto Legislativo n.147 del 6 agosto scorso, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 agosto, il Governo manifesta ancora una volta la propria volontà di introdurre ulteriori semplificazioni sul fronte delle attività economiche, ad appena due anni di distanza dall'entrata in vigore della riforma contenuta nel Decreto Legislativo n.59 del 2010, comunemente conosciuto come "Riforma Bolkestein". Il decreto n. 59 recepi infatti nel nostro Paese i contenuti liberalizzatori espressi dalla Direttiva di emanazione europea n.2006/123/CE.

Il Governo ha agito ora in forza della delega concessagli dall'art.1, comma 5 della legge n.88/2009 che lo autorizza ad aggiornare e modificare i decreti legislativi emanati in attuazione di direttive in tema di liberalizzazioni delle attività produttive.

Partendo dalla constatazione che occorre rimuovere un rilevante numero di vincoli ancora presenti nel nostro ordinamento, causa di ritardi e ostacoli al pieno sviluppo della libertà di iniziativa economica, quest'ultima riforma si caratterizza per il fine esplicito di sottrarre alla Pubblica Amministrazione quanti più compiti possibili di valutazione preventiva delle istanze provenienti dalle imprese, redistribuendo il potere di controllo nella fase susseguente, cioè dopo l'avvio dell'attività.

Di seguito vengono brevemente descritte le principali modifiche operate dal D.Lgs.147/2012:

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Al comparto era già stata dedicata attenzione da parte del decreto n. 59/2010, che all'art. 64 aveva contemplato la possibilità di liberalizzare l'apertura e il trasferimento di bar, ristoranti, pub, pizzerie etc. assoggettandola alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, tranne che nelle zone del territorio comunale, oggetto di puntuale individuazione, da sottoporre a specifici vincoli per motivi di tutela dell'ordine pubblico e di vivibilità ambientale.

La riforma del 6 agosto ribadisce che la necessità di richiedere e dotarsi dell'autorizzazione permane tassativamente ed esclusivamente nelle sole zone vincolate secondo i principi appena ricordati: negli altri casi, viene esplicitamente sancita l'applicazione del regime della S.c.i.a.

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

Opportuno e necessario il chiarimento apportato dall'art. 8 della riforma riguardo il possesso dei requisiti morali per l'avvio di attività economiche: il riformulato terzo comma dell'articolo 71 del decreto n. 59/2010 sana precedenti incongruenze derivanti dalla originaria stesura letterale della norma: la riabilitazione formale o il decorso del termine di cinque anni da quando la pena è stata scontata possono essere invocati al fine di poter dimostrare il possesso dei requisiti morali, sia da parte del commerciante che da parte dell'esercente di un bar o ristorante.

Inoltre, l'aver compiuto infrazioni (quindi non reati) in materia di giochi non determinerà più il divieto di esercitare l'attività, che invece resterà preclusa a coloro che siano stati condannati per reati relativi ad infrazioni alle norme sul gioco d'azzardo o in tema di scommesse clandestine.

Sempre in tema di requisiti morali, viene precisato che in caso di società, questi dovranno essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dagli ulteriori soggetti, facenti parte della società, come individuati dall'art.2 comma 3 del DPR n. 252/1998.

In caso di ditta individuale, i requisiti morali dovranno essere posseduti oltre che dal titolare, anche dall'eventuale preposto.

Tale disposizione introduce una novità di rilevante portata, in quanto concede anche all'impresa individuale di potersi avvalere di un altro soggetto, munito del necessario requisito professionale, per condurre un esercizio pubblico o un attività di vendita.

L'art. 8 comma 1 lett. e) del D.Lgs.147/2012 prescrive il possesso del requisito professionale per lo svolgimento di un'attività commerciale del settore alimentare solo quando questa sia destinata all'alimentazione umana e non anche animale: ciò a conferma che la vendita di mangimi o alimenti per animali è consentita a prescindere dal possesso del requisito professionale, come già il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva interpretato con l'emanazione di propri pareri.

Infine, l'articolo 9 comma 3 della riforma sopprime la previsione contenuta all'art.5 comma 11 del D. Lgs. 114/1998 (cd. "Decreto Bersani") in base al quale l'esercizio del commercio all'ingrosso nel settore alimentare era subordinato anche al possesso dei requisiti professionali. Ora sono sufficienti solo quelli morali.

POSSIBILITA' DI ESERCIZIO CONGIUNTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Viene soppresso un altro "storico" divieto, riportato all'articolo 26 comma 2 del D. Lgs. 114/98, in base al quale il commercio all'ingrosso e al dettaglio - tranne che nei casi espressamente previsti dalle leggi regionali - non potessero essere svolti congiuntamente.

L'art.8 comma 2 lett. c) della riforma ammette tale possibilità di esercizio "promiscuo" negli stessi locali, ma prescrivendo l'applicazione delle norme volte a tutelare le esigenze di programmazione urbanistico-commerciale legate all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

ACCONCIATORI ED ESTETISTI

La novità più significativa viene introdotta con gli artt. 15 e 16, commi 1, lett. b) della riforma, che prevedono la conoscibilità del nome del responsabile tecnico, soggetto in possesso del requisito professionale in luogo del titolare dell'attività, a seguito dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) esistente presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.